

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **113/1977** (ECLI:IT:COST:1977:113)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **ROSSANO**

Udienza Pubblica del **13/04/1977**; Decisione del **24/05/1977**

Deposito del **09/06/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8908**

Atti decisi:

N. 113

SENTENZA 24 MAGGIO 1977

Deposito in cancelleria: 9 giugno 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 162 del 15 giugno 1977.

Pres. ROSSI - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Novara, nel procedimento civile vertente tra Pietro Bassa e l'INPS, iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore Michele Rossano;

uditi l'avv. Luigi Maresca, per l'INPS e il sostituto avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento civile - promosso da Pietro Bassa nei confronti dell'INPS, con citazione 13 dicembre 1972, al fine di ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia dal 10 gennaio 1969, a norma dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), valutando il periodo di servizio militare prestato per complessivi anni 5 e mesi 7- il giudice istruttore del tribunale di Novara, in funzione di giudice unico del lavoro, con ordinanza 15 febbraio 1974 ha ritenuto rilevante ai fini della decisione della causa e non manifestamente infondata la questione sollevata dall'attore e concernente la legittimità costituzionale dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 12 febbraio 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituito Pietro Bassa.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 27 gennaio 1975, e si è costituito l'INPS con deduzioni depositate il 4 marzo 1975.

L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata "la non rilevanza o comunque la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale".

L'INPS ha chiesto alla Corte di emettere "un provvedimento conforme ai precetti costituzionali".

Considerato in diritto:

L'ordinanza del giudice del lavoro del tribunale di Novara prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la norma del citato art. 49 legge n. 153 del 1969 sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto consente il computo, come contribuzione figurativa, del servizio militare solo agli assicurati che abbiano maturato il diritto alla pensione

di vecchiaia a carico dell'INPS dal 1 maggio 1969, data di entrata in vigore della suddetta legge n. 153 del 1969. La norma impugnata avrebbe, quindi, introdotto una ingiustificata discriminazione ai danni di coloro che, come l'attore, Pietro Bassa, pur avendo prestato servizio militare e, pertanto, conseguito lo stesso titolo di merito nei confronti della Patria, hanno maturato il diritto alla pensione anteriormente al 1 maggio 1969 (nella specie il 1 gennaio 1969) in dipendenza di fatti di per se puramente casuali (quale, ad esempio, il diverso anno di nascita), e non possono ottenere il riconoscimento del periodo di servizio militare quale contribuzione figurativa.

La questione non è fondata.

La denunciata differenziazione di disciplina non comporta violazione del principio di eguaglianza. Tale violazione, come questa Corte ha costantemente affermato, in tanto può ritenersi sussistente in quanto siano regolate diversamente situazioni obiettivamente omogenee e non sussista una razionale giustificazione di questa diversità. Il limite alla discrezionalità del legislatore è, quindi, costituito dalla ragionevolezza della diversità di trattamento.

Nella specie, la dedotta disparità - relativamente al computo del periodo di servizio militare - tra due categorie di pensionati, a secondo della decorrenza della pensione di vecchiaia, anteriore o posteriore al 1 maggio 1969, data di entrata in vigore della legge n. 153 del 1969, è conseguenza giuridica della successione delle leggi nel tempo. Tale diversità non può ritenersi arbitraria, perché è giustificata dalla diversità delle situazioni in cui si sono succedute le leggi regolatrici della materia previdenziale, con le quali il legislatore dà attuazione, con necessaria gradualità, alla volontà di riforma del sistema previdenziale, ampliando la tutela pensionistica in tempi differenti, nei limiti consentiti, di volta in volta, dalle disponibilità finanziarie (sentenze 22 giugno 1971, n. 132; 16 luglio 1973, n. 128; 25 febbraio 1975, n. 33).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), proposta dal giudice del lavoro del tribunale di Novara, con ordinanza 15 febbraio 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.